

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2017/0129** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento interno, la Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 7 di essa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 22 dicembre 2016. Tali misure debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Non avendo avuto comunicazione di tali misure, la Commissione ha ritenuto le stesse non ancora adottate dalle Autorità italiane, concludendo per il mancato recepimento della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2015/2203/UE, nell'ordinamento italiano, mediante l'art. 12 della Legge 20/11/2017 n. 167 (Legge europea 2017).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2– Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir. 2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purché essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.****“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell’esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all’Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell’Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/2044	Presunta violazione della Direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2044** - ex art. 258 del TFUE

"Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ha lamentato la violazione della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti, tra l'altro, al controllo delle emissioni da veicoli a motore passeggeri e commerciali leggeri. Per gli artt. 5 della succitata Direttiva e 4, par. 1, del Regolamento summenzionato, tutti i veicoli nuovi, messi in commercio o in servizio nell'area della CE (attualmente UE – Unione europea), debbono corrispondere ad un tipo previamente "omologato" ai sensi dello stesso Regolamento. Per l'art. 4, par. 1, di tale Direttiva, in combinazione con l'Allegato IV della stessa, le competenti Autorità nazionali possono rilasciare il certificato, indicato come "omologazione", solo ai costruttori di veicoli che dimostrino di aver osservato le norme presenti nella Direttiva stessa e in tutti i Regolamenti applicabili (fra cui il medesimo n. 715/2007/CE). Nell'ambito di dette norme ricorre l'art. 5 della stessa Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo medesimo venga munito di un "impianto di manipolazione", vale a dire, secondo l'art. 3 della Direttiva in questione, di un qualsiasi "elemento di progetto" finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte da un veicolo a motore. Pertanto, un veicolo dotato di un "impianto di manipolazione" non può essere "omologato", salvo alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo "omologato" e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, vengano messi a norma. Per indurre le imprese alla regolarizzazione dei prodotti non conformi, le Autorità interne possono anche ricorrere all'eventuale revoca dell'omologazione già concessa. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro i trasgressori delle norme di cui al Regolamento stesso. Ora, da tests eseguiti su alcuni esemplari di autoveicoli riconducibili al modello Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gli stessi risultavano dotati di un impianto di manipolazione vietato a norma dell'art. 5, par. 2, del già citato Reg. n. 715/2007. Al riguardo, la Commissione ritiene che la presenza di tali impianti, contrariamente a quanto addotto dalle Autorità italiane, non possa essere giustificata in ragione dell'esigenza di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra), non avendo, le stesse Autorità, prodotto uno studio scientifico chiaro ed esauriente a dimostrazione di un tale assunto. Di conseguenza, la Commissione ha imputato alle Autorità italiane: 1) che, a fronte della non conformità delle Fiat 500X Euro 6 diesel al tipo "omologato" (stante la presenza, presso i prodotti commercializzati, dell'"impianto di manipolazione" vietato), le stesse non avrebbero operato per ritirare dal commercio i medesimi esemplari non a norma, con ciò violando gli obblighi di vigilanza posti dalle norme UE sopra individuate; 2) che, nonostante l'Italia, con la propria normativa nazionale, abbia munito il succitato Reg. n. 715/2007/CE delle sanzioni richieste dalla normativa dell'Unione, le Autorità di tale Paese non hanno mai concretamente applicato al gruppo FCA le sanzioni in questione.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2016/0773 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 39 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 18 settembre 2016, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 27 aprile 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE****“Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui “diritti aeroportuali”, vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese (“vettori”) che esercitano voli aerei all’interno dei suddetti. L’art. 6 di essa Dir. va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i “diritti aeroportuali” loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta “di consultazione”, con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un’Autorità di vigilanza indipendente”. Quest’ultima – per l’art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l’Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di “consultazione” possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell’offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in “concessione” dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il “piano di investimenti” cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei “diritti aeroportuali” che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un “Accordo di programma” (CdP) tra essi gestori e l’ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all’approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l’Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l’approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall’assoggettamento alla procedura “di consultazione” di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l’intervento di un’Autorità “indipendente” a sindacato dei predetti “diritti aeroportuali”. Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall’applicazione di tale “consultazione” i CdP stipulati, in generale, dall’ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle “eccezioni”, all’obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, né le tariffe considerate “insindacabili” vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la “ART” quale Autorità di vigilanza indipendente, quest’ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna “delega” ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l’esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di essa Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5— Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE**

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di “armonizzare” la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo “integrato” alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a “requisiti operativi” e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di : 1) “ottimizzare l'uso dello spazio aereo” in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche “l'Organo di valutazione delle prestazioni”, istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato “Organo di valutazione delle prestazioni” ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti – che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella “messa in mora” relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di “gestione” – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separazione sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di “gestione” vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente “distinti”, in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione “Rete ferroviaria Italiana” (RFI), sia la società di trasporto ferroviario “Trenitalia”, sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla “gestione”; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separazione dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata – non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di “servizio pubblico”, che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie – su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di “leale cooperazione” ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

PAGINA BIANCA

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l’art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in “contrasto” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali” (nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L’altra Direttiva di cui sopra, sul “servizio universale”, si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle “norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”. Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale - rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale”, per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d’altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l’obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all’esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normative UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquedecies, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree” commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico